

LIBERALIZZAZIONI

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Con la pubblicazione del DL 24 gennaio 2012 n. 1, avvenuto in G.U. n. 19 del 24/1/2012, sono state approvate le seguenti misure di interesse per famiglie, imprese e lavoratori autonomi. Le norme sono entrate in vigore a decorrere dal 24 gennaio 2012, giorno di pubblicazione del D.L. in Gazzetta Ufficiale.

LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - Art. 1

L'articolo 1 del decreto liberalizzazioni elimina tutte le norme «che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica, che non siano «giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante». Divieti, restrizioni o oneri che rimangono devono sempre essere interpretati e applicati in senso restrittivo, tenendo presente il principio costituzionale che l'iniziativa economica privata è libera. Entro il 31 dicembre 2012 il governo emetterà i regolamenti per stabilire con precisione quali sono le restrizioni che vengono abrogate e quali le procedure che continueranno a richiedere l'assenso delle amministrazioni. Dal 2013 l'adeguamento a questi regolamenti costituirà elemento di valutazione della virtuosità di Regioni, Province e Comuni.

TRIBUNALE DELLE IMPRESE SRL - Art. 2

Viene istituita presso i Tribunali e le Corti di appello, in sostituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, una sezione specializzata nel contenzioso in materia di impresa. Di fatto non nasce un nuovo organismo ma vengono ampliate le funzioni delle sezioni già esistenti in 12 tribunali, che erano competenti solo in tema di proprietà industriale e intellettuale mentre ora diventano «sezioni specializzate in materia di impresa». Le 12 sezioni sono presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia. La suddetta sezione è competente, tra le altre, per le cause: - tra soci; - tra soci e società; - relative al trasferimento di partecipazioni sociali, all'impugnazione di deliberazioni degli organi, in materia di patti parasociali; - contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, i liquidatori, il direttore generale o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La norma opera a partire dalle cause instaurate a partire dal 22 aprile 2012 e per queste il contributo unificato è stabilito in quattro volte quello previsto per le cause ordinarie.

SRL “SEMPLIFICATA” – Art. 3

Con l'introduzione, nel Codice civile, del nuovo art. 2463-bis, è prevista la possibilità, per i soggetti aventi determinati requisiti, di costituire una srl con modalità semplificate.

In particolare, le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età possono costituire una società a responsabilità limitata:

- mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata (non è necessario l'intervento notarile). L'atto costitutivo va depositato, a cura degli amministratori, al Registro delle Imprese entro 15 giorni, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. Anche le modificazioni dell'atto costitutivo nonché gli atti di trasferimento delle partecipazioni vanno redatti nella forma della scrittura privata;
- avente un capitale sociale non inferiore a Euro 1,00 (il capitale minimo delle Srl ordinarie è pari a Euro 10.000,00). Al compimento del 35° anno di età: -di uno dei soci, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la trasformazione della società; -di tutti i soci, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c. di fatto quindi la srl semplificata si scioglie, oltre che al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484, C.c. (decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento dell'assemblea, riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ecc.), anche qualora venga meno il requisito dell'età in capo a tutti i soci. L'individuazione dello statuto standard e dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci sono demandate ad un apposito Decreto di prossima emanazione.

SOPPRESSIONE TARIFFE PROFESSIONALI – Artt. 9 -10

Il Decreto in esame interviene in materia di professioni regolamentate *“nel sistema ordinistico”* prevedendo: - l'abrogazione delle tariffe professionali; -la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico; - l'obbligo di informare il cliente in merito: • al grado di complessità dell'incarico; • alla quantificazione preventiva delle spese *“ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”*; • ai dati della polizza assicurativa professionale. Il preventivo va reso noto al cliente in forma scritta soltanto previa richiesta dello stesso.

L'inosservanza di quanto sopra evidenziato costituisce un illecito disciplinare del professionista. Viene stabilita la durata massima del tirocinio per l'accesso a professioni regolamentate in 18 mesi che, relativamente ai primi 6, potrà essere svolto durante il periodo universitario previa convenzione tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione. E'

stato eliminato l'obbligo, previsto dal D.L. n.138/11, di corrispondere al tirocinante un equo compenso. È estesa anche ai liberi professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi e delle banche che esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.

IMPRESE: RECUPERO PAGAMENTI DALLA P.A. – Art. 35

Il decreto prevede l'assegnazione di titoli di stato a favore delle imprese che vantano ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Potranno essere estinti mediante titoli di stato i crediti maturati entro il 31 dicembre 2011 ed un decreto attuativo del ministero dell'Economia stabilirà le relative modalità, specificando quali titoli potranno andare in assegnazione e con quali modalità.

RIDUZIONE ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI – Art. 56

Il decreto ha introdotto una ulteriore ipotesi di riduzione dell'aliquota IMU rispetto alle precedenti aliquote IMU, ordinaria e ridotta, che erano così determinate

- **ordinaria**, nella misura dello 0,76%.

Il Comune, con propria deliberazione, può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati, fermo restando che il 50% dell'imposta determinata applicando la misura dello 0,76% è riservata allo Stato;

- **ridotta** nella misura:

- dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze che il Comune può aumentare o diminuire fino allo 0,2%;
- dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che il Comune può diminuire fino allo 0,1%. Con il nuovo decreto viene prevista la possibilità per il Comune di ridurre l'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice. Tale riduzione opera:
 - finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
 - a condizione che il fabbricato non sia locato;
 - per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.
 -

REGIME IVA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO – Art. 57

Il Decreto in esame introduce una modifica al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell'art. 10, DPR n. 633/72. La nuova formulazione delle predette disposizioni riguarda:

LOCAZIONI

- è confermato, in generale, il regime di esenzione dall'IVA;
- è prevista l'imponibilità IVA, a scelta del locatore, per i contratti:
 - di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
 - aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008; previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Per tali tipologie di contratti, ai fini della scelta per l'imponibilità, non sono previste limitazioni soggettive in capo al locatore (in precedenza l'imponibilità era riservata alle imprese di costruzione ovvero a quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett. c, d, e, Legge n. 457/78); Relativamente alle locazioni in esame è prevista, per effetto della modifica del n. 127duodecies, Tab. A, parte III, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%;

CESSIONI

- è confermato il regime di esenzione dall'IVA ad eccezione di quelle effettuate, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento:
 - dall'impresa costruttrice;
 - dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;
- è prevista l'imponibilità IVA, a scelta del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati:
 - locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;
 - destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008; previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali non è stata apportata alcuna modifica.

CARBON TAX AUTOTRASPORTATORI – Art. 61

Il Decreto in esame introduce alcune agevolazioni a favore degli autotrasportatori. Sono state previste modifiche del termine di presentazione dell'istanza cui è subordinata l'attribuzione del credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (c.d. carbon tax) riconosciuto agli

autotrasportatori in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t con obbligo di presentare la richiesta all'Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre (in precedenza il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell'anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità). La norma anticipa, pertanto, la possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso. E' previsto che il credito debba essere utilizzato entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto, ampliando il termine dell'anno stesso di insorgenza del credito in precedenza previsto. Dall'anno 2012 è stato soppresso il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo del credito d'imposta suddetto. Infine, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, è previsto il rimborso del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante. Il rimborso avviene, anche mediante riconoscimento dell'utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane. Considerato che il termine per la richiesta di rimborso è il medesimo previsto ai fini della suddetta carbon tax, la stessa, per effetto delle predette modifiche, va ora presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE – Art. 65

Dal 24.1.2012 per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono riconosciuti gli incentivi statali previsti dall'art. 10, commi da 4 a 6, D.Lgs. n. 28/2011. Tuttavia: -l'esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che:

- hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24.1.2012; ovvero
 - per i quali la richiesta di conseguimento del titolo abilitativo sia stata presentata entro il 24.1.2012 a condizione che l'impianto entri in funzione entro il 24.1.2013 (1 anno dalla predetta data); Per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre è prevista l'applicazione della tariffa relativa agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Per garantire la produzione sottostante le serre devono presentare un rapporto non superiore al 50% tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della stessa.

RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA – Art. 93

La norma interviene per sanare la procedura d'infrazione 2011/4081 (costituzione in mora del 24 novembre 2011), aperta dalla Commissione in ordine al divieto del contribuente di rivalersi dell'Iva o della maggiore Iva pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei propri cessionari o committenti previsto dall'attuale art. 60 DPR 633/72. Con la modifica del

comma 7 dell'art. 60, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell'IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell'imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario / committente, in precedenza non ammessa. Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l'IVA / maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi. In tal caso il cessionario / committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente /prestatore l'imposta / maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.